

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA AL PARERE NUMERO 2173/2019 DEL 31 LUGLIO 2019, RESO DAL CONSIGLIO DI STATO, SEDE CONSULTIVA - SEZIONE PRIMA, NEL GIUDIZIO NUMERO AFFARE 1178/2019.**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561), Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) difensori del sig. **Emanuele Papa**, nato a Roma il 27 dicembre 1987, residente a Roma in Via Nazareno Strampelli n. 157, (C.F. PPAMNL87T27H501L),

### **AVVISANO CHE**

- l'Autorità adita è il Consiglio di Stato, sede consultiva, sez. I;
- il ricorso incardinato ha il seguente n. di affare 1178/2019;
- Il ricorso, presentato contro il Ministero dell'Interno, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 7 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con cui ha disposto la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;
- dell'avviso del 7 giugno 2019 pubblicato sul sito della Polizia di Stato (<https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620>);
- dell'allegato 1, citato nel Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 7 giugno 2019, che elenca i «*soggetti che risultano già in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio*», nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
- dell'allegato 2, citato nel Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 7 giugno 2019, che elenca i «*soggetti che*

*non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio», nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;*

- dell'allegato 3, citato nel Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 7 giugno 2019, che elenca «*soggetti che sono esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare»*, nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 7 giugno 2019, ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, previsto in data 16 luglio 2019, di convocazione dei soggetti inseriti nell'allegato n. 2, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019, con cui ha avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, e nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- dell'avviso del 15 marzo 2019 pubblicato sul sito della Polizia di Stato (<https://www.poliziadistato.it/articolo/1395c8b6f1601176791048620>) con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla «*verifica del possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti dell'età non superiore a ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino a un massimo*

*di tre anni, in relazione al servizio militare prestato, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari;*

- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende parte ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare” nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4” nella parte in cui impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019 pubblicato in data 23 aprile sul sito della Polizia di Stato con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui non include i ricorrenti;

- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,

nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;

- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;

- ove occorra, inoltre, Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 24 aprile 1982, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierno ricorrente.

Anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 2-bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti «*in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...*».

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE**

**INTIMATA**

del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura finalizzata all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019 e con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua* nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

**FATTO**

Con D.M. n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso per il «reclutamento di un numero complessivo di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato».

Parte ricorrente ha regolarmente presentato la domanda di partecipazione per la procedura selettiva prevista dall'art. 1, lett. a), del bando, riservata ai cittadini italiani senza alcuna esperienza militare pregressa ricevendo il numero identificativo n. 575018.

L'amministrazione, nel disciplinare la procedura, all'art. 8 del bando ha previsto le seguenti fasi concorsuali:

1. prova scritta d'esame;
2. prova di efficienza fisica;
3. accertamenti psico-fisici;
4. accertamenti attitudinali;
5. corso di formazione.

L'odierna parte ricorrente ha sostenuto la prova scritta del predetto concorso, ottenendo un punteggio di 8,875/decimi.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati.

**ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 11, COMMA 2–BIS, LETT B) DEL DECRETO-LEGGE DEL 14 DICEMBRE 2018 N. 135 (CONVERTITO CON LEGGE DELL'11 FEBBRAIO 2019 N. 12; IN GAZZ. UFF., 12 FEBBRAIO 2019, N. 36) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 77, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, DELLA PROPORZIONALITÀ E DELL'ARBITRARIETÀ – VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CEDU E DELL'ART. 1 BIS DEL TRATTATO DI LISBONA SOTTO IL PROFILO DELLA IRRETROATTIVITÀ E DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL «FAVOR PARTECIPATIONIS» ,DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO**

Con l'art. 11, comma 2–bis, lett b) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12) il Legislatore ha provveduto direttamente a specificare le modalità di accesso al concorso limitando la partecipazione alla selezione pubblica ai «*soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare*».

Pertanto, con l'intervento legislativo in questione è stata autorizzata l'assunzione di Allievi agenti attraverso lo scorrimento della precedente graduatoria, subordinando la partecipazione al concorso ai soggetti in possesso dei nuovi requisiti di partecipazione *medio tempore* introdotti dal decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95.

La previsione legislativa ha avuto l'effetto di ledere parte ricorrente, impedendole di accedere alla nuova selezione pubblica, perché sprovvista dei nuovi requisiti.

Quest'ultimo, nella sua vigente formulazione, prevede che l'assunzione degli Agenti di Polizia avviene mediante pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, per quanto d'interesse, di:

- i) «*età non superiore a ventisei anni*»;

ii) **«diploma di istruzione secondaria di secondo grado».**

Invero, in modo irragionevole, il Legislatore ha deciso di assumere 1.851 allievi Agenti tramite scorrimento della preesistente graduatoria concorsuale, espungendo dalla stessa parte ricorrente che, invece, aveva partecipato alla scorsa selezione pubblica dimostrando il possesso di differenti requisiti previsti dalla previgente legge, e precisamente:

i) **«avere compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età».**

ii) **«diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente»;**

L'intervento legislativo ha avuto l'effetto di «frazionare» la precedente graduatoria, adottata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, creando al suo interno due differenti elenchi di candidati a cui ha ricondotto degli effetti oltremodo differenti.

**In breve, l'operazione legislativa, in modo retroattivo e senza un ragionevole scopo, ha avuto l'effetto di privare parte ricorrente del suo *status*, pienamente acquisito, di «idoneo» alla prova scritta, come riconosciuto dal decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/16263 che ha approvato la graduatoria.**

Pertanto, è necessario considerare che la norma contenuta nel «d.l. semplificazioni» difetta dei più comuni caratteri di generalità e astrattezza, che identificano un atto normativo-legislativo.

Va osservato in merito che qualora il legislatore ponga in essere un'attività a contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.

Invece, la previsione di cui all'art. 11 del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso al *«possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145»* **risulta essere affetta da profili di illegittimità costituzionale, poiché posta in violazione degli artt. 3, 51, 77, 97 e 117 della Costituzione, nonché confligge palesemente con i principi nazionali e sovranazionali di irretroattività, di**

**certezza del diritto, favor participationis, legittimo affidamento e di disparità di trattamento in materia di accesso al pubblico impiego.**

Nell'impostazione legislativa sopra descritta, infatti, si ravvisa un diverso trattamento per i soggetti appartenenti ad una medesima categoria che rende percepibile e configurabile la violazione del principio di uguaglianza.

Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in breve, «*il principio di eguaglianza pone al giudice di costituzionalità l'esigenza di verificare che non sussista violazione di alcuno dei seguenti criteri: a )la correttezza della classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata; b) la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento giuridico omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali della classe (o delle classi) di persone cui quel trattamento è riferito;c)la proporzionalità del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore, tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita» (Corte Cost.sent. n. 163 del 1993).*

Nessuno dei parametri sopra indicati può ritenersi rispettato.

Il Legislatore, senza un ragionevole motivo, ha previsto un trattamento diverso per i candidati collocati all'interno della graduatoria della prova scritta– con conseguente discriminazione ai danni di parte ricorrente – nonostante tutti i partecipanti:

- i) hanno preso parte alla medesima procedura concorsuale;
- ii) hanno dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando di concorso;
- iii) hanno sostenuto la medesima prova scritta disciplinata dall'art. 10 del bando;
- iv) sono stati collocati all'interno della medesima graduatoria.

**Le regole concorsuali – peraltro conformi all'art. 6 del d.P.R. n. 335/82 nella sua previgente formulazione – su cui poggia la graduatoria oggetto di scorrimento, pertanto, non possono essere modificate retroattivamente dalla legge impugnata.**

**Al riguardo, se da un lato con la previsione di cui all'art. 11, comma 2–bis, lett b) del decreto-legge n. 135/18 il Legislatore, a fini assunzionali, può stabilire la reviviscenza della precedente graduatoria delle prove scritte, dall'altro non può arbitrariamente e irragionevolmente modificare il predetto provvedimento stabilendo l'applicazione postuma di requisiti di accesso introdotti successivamente e in contrasto con la *lex specialis*.**

\*\_\*\_\*

Per altro verso, la legge-provvedimento impugnata, con i caratteri di una norma retroattiva, ha avuto (illegittimamente) l'obiettivo ultimo di privare parte ricorrente dello status (acquisito) di «idoneo» alla prova scritta del precedente concorso.

È incomprensibile, pertanto, l'intento del legislatore che attraverso l'impugnato provvedimento retroattivo, in palese violazione del «principio di certezza del diritto» e del «legittimo affidamento», ha inciso in modo irragionevole negli atti e nei rapporti che hanno già spiegato i loro effetti sotto l'impero della norma precedente; atti e rapporti che hanno consentito a parte ricorrente di essere riconosciuta «idonea» alla prova scritta.

**Per le sopraesposte ragioni è palesemente illegittimo il comportamento del Legislatore nella parte in cui applica nuova disciplina sui requisiti di accesso di cui all'articolo 6 del d.P.R. del 24 aprile 1982, n. 335 (come modificati dal d.lgs. del 29 maggio 2017, n. 95) a fattispecie maturate sotto il regime di una precedente normativa. I nuovi requisiti di partecipazione, pertanto, devono essere applicati esclusivamente alle nuove selezioni concorsuali e non, invece, alle procedure di scorrimento che risultano ancorate alla normativa previgente nonché alla *lex specialis* di riferimento.**

\*\_\*\_\*

Inoltre, il *modus operandi* del Legislatore risulta arbitrario e irragionevole in quanto stravolge le regole, ricavate dal panorama normativo e giurisprudenziale, che disciplinano il «meccanismo», dello scorrimento delle preesistenti graduatorie concorsuali, scelto dal legislatore per soddisfare le manifestate esigenze assunzionali.

Negli ultimi anni si è registrata una sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione di indire un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, nel senso che quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto delle particolari circostanze di fatto o delle ragioni di interesse pubblico prevalenti.

Pertanto, secondo gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, ferma restando la discrezionalità in ordine alla determinazione relativa all'«*an*» della copertura del posto vacante, l'amministrazione (ovvero il legislatore, nel caso odierno), una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve scegliere, in modo logicamente alternativo se utilizzare le preesistenti graduatorie valide e (rese) efficaci ovvero procedere all'indizione di un nuovo concorso

**All'Amministrazione (ovvero, nel caso odierno, al Legislatore) viene concessa, pertanto, una duplice scelta alternativa: indire una nuova procedura ovvero fare scorrere una preesistente graduatoria. Difetta di ragionevolezza, difatti, la «crisi» operata dal Legislatore – e maldestramente attuata con lesione di valori e interessi costituzionalmente protetti – con cui ha tentato di utilizzare, combinandoli, i due istituti differenti previsti per l'assunzione nella P.A..**

Non vi è dubbio che la legge-provvedimento impugnata, recante una puntuale e specifica disciplina dell'assunzione tramite il «mezzo» dello scorrimento delle preesistenti graduatorie, con modalità difformi dalle regole e dai principi generali ricavati dalla normativa e dalla giurisprudenza, si pone in netto contrasto con l'art. 97 Cost. – giacché la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità costituirebbe un corollario dell'arbitrarietà e manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata – declinato anche in riferimento all'art. 51 Cost. per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici.

Vi sarebbe, altresì, contrasto con l'art. 97 Cost., posto che non sarebbe neppure rispettata l'imparzialità dell'amministrazione nei confronti dell'odierna parte ricorrente, la quale verrebbe nel caso di specie ingiustificatamente discriminata *in peius* rispetto ad altri partecipanti, con violazione

altresì del principio del «*favor participationis*» che dovrebbe ispirare qualsiasi procedura concorsuale.

In ultimo, l'illegittima previsione impugnata ha avuto l'effetto di stravolgere i necessari presupposti di straordinaria necessità e urgenza, costituzionalmente garantiti dall'art. 77, per l'utilizzo della decretazione d'urgenza.

Nel preambolo della legge impugnata, per quanto di interesse, è stata genericamente «*ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione.*

**La difesa coltiva parecchi dubbi sulla generica possibilità di utilizzare la decretazione d'urgenza per autorizzare le assunzioni degli allievi Agenti tramite scorrimento della graduatoria ma, allo stesso tempo, è certa che la previsione di subordinare lo scorrimento al possesso dei nuovi requisiti colloca l'illegittima statuizione all'interno dei casi di «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost. o di «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (*ex plurimis*, Corte Cost. sentenze n. 10 del 2015 e n. 22 del 2012);**

\*\_\*\_\*

Quanto rassegnato nei motivi che precedono, relativamente all'illegittimità della norma *de qua*, ha trovato accoglimento **attraverso ripetute pronunce cautelari** (cfr., *ex plurimis*, ordinanza n. 3641 del 6 giugno 2019) **con cui il Collegio della Sezione Prima Quater ha accolto le istanze di coloro che sono stati ingiustamente esclusi dalla partecipazione al concorso disponendo, pertanto, «l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle dette prove».**

Posto che la non manifesta infondatezza della questione sottoposta a Codesto Collegio risulta comprovata dalle argomentazioni che precedono, con riferimento, invece, al requisito della rilevanza si osserva che la questione di legittimità costituzionale *de qua* si pone in un rapporto di pregiudizialità incidentale rispetto alla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati in

epigrafe che non consentono, a ben vedere, la partecipazione di parte ricorrente alla procedura di scorrimento.

Nella specie, sussiste il necessario nesso di pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale proposte rispetto al giudizio principale, posto che quest'ultimo deve essere definito con una sentenza che, annullando i provvedimenti impugnati, accerti il diritto di parte ricorrente alla partecipazione alla procedura di scorrimento, anche se per il tramite della sentenza della Corte costituzionale.

Il *petitum* del giudizio principale sarebbe, pertanto, separato e distinto rispetto a quello oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al Consiglio di Stato:

- **in via cautelare**, di sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, di ammettere parte ricorrente alle successive prove concorsuali del concorso *de quo* con la conseguente condanna del Ministero all'adozione di tutti gli atti necessari;

- **nel merito**, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti impugnati e di condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alla procedura selettiva in esame;

-ove ritenuta rilevante e non manifestamente inammissibile ed infondata la questione di legittimità costituzionale, di sospendere il giudizio e per l'effetto rimettere gli atti alla Corte costituzionale in riferimento alle censure di legittimità costituzionale ascrivibili all'art. 11, comma 2-*bis*, lett**b**) del decreto-legge del 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito con legge dell'11 febbraio 2019 n. 12; in Gazz. Uff., 12 febbraio 2019, n. 36) nella parte in cui subordina la partecipazione al concorso 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato ai soggetti «*in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145...*».

- **nel merito e in subordine**, di annullare i provvedimenti impugnati ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, condannando le Amministrazioni intimete al

risarcimento del danno subito per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, per le causali in narrativa.

### **AVVISANO CHE**

Al presente avviso è allegata il parere interlocutorio n. 2173/2019 reso dal Consiglio di Stato, sede consultiva, sez. I.

Il Ministero dell'interno dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **[cirocatalano@pec.it](mailto:cirocatalano@pec.it)** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta.